D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 23 e 24).

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

Titolo III

Tributi regionali

Capo I

Tasse automobilistiche regionali

Art. 23 *Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario* (153)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158* e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:

a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il *decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 novembre 1976, n. 786* e successive modificazioni (151) ;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla *legge 21 luglio 1984, n. 362* e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'*articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 febbraio 1983 n. 53* e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla *legge 21 maggio 1955, n. 463* e successive modificazioni.

3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in

temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia (152) .

4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729* e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151*, convertito con modifiche nella *legge 12 luglio 1991, n. 202*.

5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali (154).

---

(151) Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10.

(152) Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10.

(153) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(154) Vedi, anche, l'*art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il *comma 670 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Art. 24 *Poteri delle regioni* (155) (157)

1. Entro il 10 novembre di ogni anno (156) (158) ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'*articolo 23*, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'*articolo 23* nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti

tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158* e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi (159).

---

(155) Articolo corretto da comunicato pubblicato nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10.

(156) A norma dell'*art. 4, comma 3–bis, D.L. 18 settembre 2001, n. 347*, limitatamente all'anno 2002, le regioni possono determinare i tributi regionali di cui all'*art. 23 D.Lgs. 504/1992* con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001.

A norma dell'*art. 29, comma 16–ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*, limitatamente all'anno 2012, le regioni possono determinare i tributi regionali di cui all'*art. 23 D.Lgs. 504/1992* con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

(157) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(158) Vedi, anche, l'*art. 17, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(159) Vedi, anche, il *comma 670 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.